

SCHEMA DI CONVENZIONE PER RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AI SENSI

ART. 28 BIS DPR 380/01 E SMI – SIG.RI BRUN ROBERTO, BRUN LORENZO, PELOSO GRAZIELLA

L'anno....., addi.....del mese di

I Signori:

-, nato a....., il, il quale interviene al presente atto quale, domiciliato per la carica come infra della società denominata..... con sede in, via....., iscritta al registro delle imprese di...al numero....., codice fiscale/partita iva...in forza dei poteri statutari;
-, nato a, il....., residente a, via, in qualità di

in seguito denominati nel presente atto "Soggetti Attuatori";

PREMESSO che i Soggetti Attuatori di cui sopra hanno presentato all'Ufficio tecnico Comunale domanda n..... pervenuta il, prot. n.volta ad ottenere il permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nel.....di loro proprietà / in loro disponibilità ai sensi della normativa vigente, siti in via, e distinti al NCTR con i mappali..... del Foglio.....;

CONSIDERATO che il consiglio Comunale con deliberazione n. del divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la convenzione tipo ai sensi del citato art. 28 bis del D.P.R. n. 380/2001 e smi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue:

PROGETTO

Art. 1 – PREMESSE

Sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti elaborati:

- istanza di richiesta di permesso di costruire comprensiva della relazione tecnica di asseverazione, prot. n. 4498 del 14.06.2018;
- relazione tecnica, prot. n. 4498 del 14.06.2018;
- tav. 1 planimetrie e relazione fotografica, prot. n. 4498 del 14.06.2018;
- tav. 2 stato di progetto, prot. n. 4498 del 14.06.2018;
- tav. integrativa – planimetrie, relazione fotografica, progetto, L. 122/89, prot. n. 6208 del 29.08.2018;

Art. 2 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

I Soggetti Attuatori dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbligano per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a dare esecuzione al progetto (acquisito al protocollo comunale al n. 4498 del 14.06.2018 e successive integrazioni) in conformità al titolo abilitativo che verrà rilasciato dal Comune di Val Liona – Ufficio Tecnico ed alle eventuali successive varianti che verranno assentite dal Comune medesimo o sottoposte al regime della Segnalazione di inizio Attività;

Art. 3 – AREE PER STANDARDS URBANISTICI E PER OPERE DI URBANIZZAZIONE – MONETIZZAZIONE

Come previsto dal 2^a comma dell'art. 32 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 e smi, in luogo della realizzazione delle aree a standards urbanistico quali verde e parcheggio, con le modalità di cui alla delibere di Consiglio Comunale n. 28 del 27.07.2017 e n. 25 del 26.04.2018, si procederà alla loro monetizzazione secondo i valori stabiliti con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 27.07.2017 assegnando le seguenti tariffe: valore dell'area IMU €/mq 45,00 zona C2/1 come da delibera di Giunta Comunale n. del....., costo realizzazione verde pubblico primario euro 60,00 per mq; costo realizzazione parcheggio primario euro 70,00 per mq.

Le superfici determinate come previsto dalle N.T.O. del P.I. da destinare a verde e parcheggio urbanistici, risultano pari a mq 45,00 a verde e 45,00 a parcheggio e pertanto l'importo complessivo da corrispondere a titolo di monetizzazione degli standards urbanistici risulta pari a euro 9.900,00 (euro novemilanovento/00), così determinati:

- a) Valore delle aree: mq 90,00 x 45,00 euro (valore IMU a mq zona C2/1) per un importo di euro 4.050,00;
- b) area a verde: mq 45,00 x 60,00 euro per un importo di euro 2.700,00;
- c) area a parcheggio: mq 45,00 x 70,00 euro per un importo di euro 3.150,00.

Art. 4 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, i Soggetti Attuatori allegano garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa n. _____ rilasciata da _____, di importo corrispondente a quanto risultante dal quadro economico riassuntivo pari ad Euro 9.900,00 (euro novemilanovento/00).

I Soggetti Attuatori danno atto che la garanzia è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della presente Convenzione/Atto unilaterale d'obbligo, compreso qualsiasi inadempimento dei Soggetti Attuatori che possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come autorità che cura il pubblico interesse.

La fidejussione ha durata non inferiore alla durata dei lavori, a far data e con efficacia dalla stipula della presente Convenzione; in ogni caso, la garanzia fidejussoria permane fino all'autorizzazione allo svincolo effettuata dal Comune, a seguito della verifica dell'esatto adempimento degli obblighi assunti dai Soggetti Attuatori con la presente Convenzione.

I Soggetti Attuatori danno atto che ove si renda inadempiente agli obblighi qui assunti, il Comune provvede all'escussione, anche parziale (in proporzione all'entità delle eventuali inadempienze accertate), della fidejussione, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.

Per le ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, i Soggetti Attuatori autorizzano il Comune a disporre della garanzia prestata nel modo più ampio con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale ed extragiudiziale a chiunque notificata, con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune andrà a fare.

Art. 5 – CONTAMINAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE

Il Soggetto Attuatore anche sulla scorta delle indagini geologiche e geotecniche preliminari effettuate sugli immobili compresi nell'ambito d'intervento garantisce che il sito oggetto d'intervento, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 152/2006 non è contaminato; sulla scorta di indagini storiche, garantisce altresì che il sito non è da considerarsi, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lettere g) ed h) del Decreto Legislativo 152/2006, un "sito con attività in esercizio" o un "sito dismesso".

Art. 6 – RESPONSABILITA' E PENALI

I Soggetti Attuatori si obbligano a tenere indenne il comune da ogni e qualsiasi azione, pretesa, molestia o altro che possa ad esso derivare da terzi in dipendenza degli obblighi assunti con la presente Convenzione, o comunque in diretta dipendenza della convenzione stessa.

Tutte le obbligazioni qui assunte dai Soggetti Attuatori, si intendono assunte anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Comunque nei confronti del Comune, i Soggetti Attuatori restano solidamente obbligati con il proprio avente causa fin tanto che quest'ultimo non fornisca le medesime garanzie fidejussorie.

In caso di inosservanza da parte dei Soggetti Attuatori degli obblighi assunti con la presente Convenzione operano le sanzioni penali e amministrative contenute nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e smi.

Il Comune intima per iscritto al Soggetto Attuatore di adempiere agli obblighi assunti entro un termine non inferiore a giorni 30. Scaduto tale termine senza che i Soggetti Attuatori abbiano ottemperato all'ordine di cui al comma precedente, il Comune intima l'esecuzione entro un ulteriore termine di 30 giorni.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a carico dei Soggetti Attuatori.

ART. 8 – REGIME FISCALE

Non avendo la presente Convenzione obblighi di carattere reale non verrà trascritta a carico dei Soggetti Attuatori ed a favore del Comune.

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente Convenzione, sono a carico dei Soggetti Attuatori con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente Convenzione/Atto Unilaterale d'obbligo ed in particolare dei benefici della L. 28/01/1977, n. 10 e smi.